

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLIE D'ATTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n° 136/03



11418/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Rito
camerale.
Mancata
comparizione
appellato.
Fissazione
nuova
udienza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CAMPANILE - Rel. Presidente -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

R.G.N. 3684/2013

Cron. 11418

Rep.

Ud. 08/11/2013

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3684-2013 proposto da:

A C , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EZIO 12, presso l'avvocato
GASSANI GIAN ETTORE, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
digs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

2013

1686

R P , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato

NAGGAR MAGDA NICOLETTA, giusta procura speciale per
Notaio dott. P S di TORINO - Rep.n.
852 del 29.10.2013, depositata in cancelleria
l'8.11.2013;

- resistente -

avverso la sentenza n. 5129/2012 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Presidente Dott. PIETRO
CAMPANILE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GASSANI GIAN
ETTORE che si riporta;

udito, per la resistente, l'Avvocato NAGGAR MAGDA
(procura speciale) che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2011 il sig. **C A** proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 13 maggio 2001, con la quale era stata dichiarata la sua paternità naturale nei confronti di **R V** nata il 28 marzo 2002; era stato posto a suo carico un assegno mensile di 1.000 quale contributo per il mantenimento della stessa ed era stato condannato al rimborso, in favore della madre naturale, **R P** di una quota delle somme, per complessivi euro 62.400,00, delle spese sostenute in via esclusiva per accudire la predetta minore.

1.1 - Con provvedimento presidenziale veniva fissata la comparizione delle parti in camera di consiglio per l'udienza del 18 settembre 2012; veniva dato termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto fino al 20 febbraio 2012.

1.2 - A richiesta del difensore dell'**A C** che in data 7 marzo 2012 aveva presentato la relativa istanza, veniva concesso nuovo termine per la notifica, per la data del 10 aprile 2012, entro il quale le notificazioni venivano eseguite.

1.3 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, accogliendo l'eccezione proposta dall'appellata, ha dichiarato improcedibile il ricorso, osservando che la violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto, pur se ordinatorio, determina la decadenza

dell'attività processuale cui è correlato, ove - come nella specie - non sia intervenuta proroga prima della scadenza, e precisando che il difensore non aveva allegato alcuna valida circostanza, a lui non imputabile, a sostegno dell'istanza di rimessione in termini.

1.4 - Per la cassazione di tale provvedimento l' A C ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

La R P non ha depositato controricorso; ha tuttavia nominato difensore, munito di procura speciale, che ha partecipato alla discussione.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 154 c.p.c., con riferimento alla natura ordinatoria dei termini processuali, sottolineandosi, ai sensi dell'art. 162 c.p.c., la natura sanante della rinnovazione della notifica del decreto di fissazione d'udienza.

2.1 - Con il secondo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c., sostenendosi, anche con richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la natura ordinatoria del termine relativo alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

2.2 - Con la terza censura si deduce la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendosi che nella specie, per effetto di tale norma, la regolare costituzione della parte convenuta avrebbe sanato ogni vizio processuale.



2.3 - Con il quarto motivo, infine, denunciandosi violazione delle disposizioni relative alle comunicazioni al difensore mediante telefax o posta elettronica certificata, si sostiene che l'omessa comunicazione al difensore del deposito del decreto di fissazione di udienza avrebbe dovuto suggerire un giudizio di validità della rinnovazione del termine per la relativa notifica.

3 - I motivi sopra indicati, corredati da idonei quesiti di diritto, vanno esaminati congiuntamente in quanto intimamente correlati.

3.1 - Va osservato, in linea generale, che gli effetti della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata non sono in alcun modo regolati dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio dettata dagli artt. 737 e segg. c.p.c..

Come ribadito di recente da questa Corte (Cass., 10 aprile 2012, n. 5651), tale circostanza non consente di applicare in tali procedimenti una causa di improcedibilità non prevista dalla legge, connettendola alla mancata comparizione della parte che ha proposto l'impugnazione, la quale in tal modo verrebbe ad essere gravata di un onere processuale più rigoroso di quello previsto a carico dell'appellante nel processo ordinario di cognizione. Nell'ambito di quest'ultimo, invero, detta sanzione deriva, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., solo dalla omessa costituzione nei termini o dalla mancata comparizione non solo alla prima udienza, ma anche

a quella cui la causa deve essere rinviata dandone comunicazione alle parti costituite.

3.2 - Deve quindi trovare applicazione l'orientamento consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, espresso in relazione ad analoghi casi di procedimenti speciali nei quali la legge nulla prevede in ordine alla ipotesi in questione (cfr. ex multis Cass. n. 16884/02; n. 27080/05; n. 18043/10; n. 16821/10; n. 5238/11).

3.3 - Questa Corte ha invero più volte affermato che, in tema di procedimento d'impugnazione con rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio e la notifica oltre il termine, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non può rivestire alcun effetto preclusivo. L'inutile decorso, pertanto, del termine fissato per la notifica implica soltanto, nell'ipotesi di mancata costituzione dell'appellato, la necessità di fissare un nuovo termine, mentre, nell'ipotesi di costituzione dell'appellato, non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, data l'efficacia sanante "ex tunc" di tale costituzione. (Cass., 18 giugno 2007, n. 14057; Cass., 29 marzo 2007, n. 7790; Cass., 22 febbraio 2006, n. 3837; Cass., 15 settembre 2000, n. 12182).

3.4 - Tale orientamento, a giudizio del Collegio, deve trovare applicazione anche con riferimento all'ipotesi considerata, non potendosi per altro prescindere dalla

considerazione, rafforzata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo intesa ad evitare limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale che non siano rigorosamente disciplinate, nonché a superare ogni "formalismo eccessivo".

Mette conto di osservare che nella vicenda in esame il nuovo termine per la notifica era stato fissato (entro il 10 aprile 2012) in un arco temporale comunque anteriore alla già disposta data dell'udienza (19 settembre 2012), ragion per cui non risultano neppure pregiudicate quelle esigenze di celerità che, del resto, non possono prevalere in ogni caso, a scapito di altri aspetti fondamentali del principio del giusto processo, come il diritto di difesa, al contraddittorio e, in generale, a un agevole accesso alla tutela giurisdizionale.

3.5 - Non può tuttavia condividersi la tesi, pure sostenuta dal ricorrente, fondata sul rilievo attribuito alla mancata comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione d'udienza, atteso che nei procedimenti camerale il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporre la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso (Cass., sez. 1, 15 dicembre 2011, n. 27086; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19514; Cass., 5 marzo 2003, n. 3251).

3.6 - Deve pertanto ribadirsi il principio sopra richiamato, e già affermato da questa Corte in relazione ai procedimenti indicati dall'art. 38 disp. att. cod.

civ. (Cass., 5 giugno 2009, n. 12983), secondo cui il giudice potrà, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto e di comparizione del solo ricorrente, procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso, ferma, con specifico riferimento al caso di specie, l'efficacia sanante dalla comparizione di entrambe le parti rispetto al vizio di omessa o inesistente notifica, in applicazione analogica del regime di sanatoria delle nullità (artt. 164, 291 cod. proc. civ.) previsto per l'ordinario giudizio di cognizione.

4 - In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve quindi essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Roma, che, in diversa composizione, si uniformerà a quanto qui statuito, regolando anche le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 8 novembre 2013.



Il Presidente est

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **22 MAG 2014**

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO